



COMUNE DI CASTIADAS

Provincia di Cagliari

Regolamento dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Castiadas (SU)

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", è il pernottamento nelle seguenti strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Castiadas:

Strutture alberghiere

alberghi, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi albergo, villaggi turistici e campeggi.

Strutture extra-alberghiere

affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence e B & B.

Art. 2

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Castiadas.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d'imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 3

Esenzioni

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il decimo anno di età e i disabili;
- b) gli esercizi di agriturismo e turismo rurale;
- c) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1;
- d) coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
- e) abitazioni locate direttamente dai singoli proprietari.

Le esenzioni di cui alle lettere b e c dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive (sostituti d'imposta) di cui all'art.1.

Art. 4
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento; è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, al fine di tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime ed è applicata nel periodo relativo alla stagione turistica fissato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle tariffe.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 5
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d'imposta), dichiara e comunica al Comune di Castiadas – Ufficio tributi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 3, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, inoltre, ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'Imposta di Soggiorno, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura stessa, del materiale informativo istituzionale fornito dall'ufficio tributi del Comune.

3. Il Comune si impegna ad adottare apposita procedura informatica finalizzata al versamento diretto del tributo, nelle proprie casse, da parte dei soggetti di imposta

Art. 6
Versamenti

Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d'imposta), da effettuarsi entro i termini stabiliti al precedente articolo, può essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Castiadas o in aggiunta, tramite altre forme di pagamento che verranno pubblicizzate sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castiadas.su.it .

Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

Art. 7
Disposizioni in tema di accertamento e riscossione coattiva

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n.296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472-473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 9

Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a €. 10,00 (euro dieci/00).

Art. 10

Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.
2. Eventuali adeguamenti e altre modifiche di carattere tecnico non sostanziale, sono demandate alla competenza alla Giunta Comunale ed al responsabile del servizio interessato.